



*Urbobella*  
*conf. & Sub. k*

URGENTE - MEDIANTE CARRIERE MOD. 71

Roma 21 GIU. 1977 19

Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

**A MANO**

Risposta a nota

REGISTRI

18213  
Partenza N.° \_\_\_\_\_  
Cont N.° 2173/77 } *Posiz.*

del 28/3/1977

Div. \_\_\_\_\_ Sex. \_\_\_\_\_ N.° 16660 - CF 7026

Allegati N.° \_\_\_\_\_

OGGETTO Ricorso al TAR per il Lazio proposto dalla P.E.A. - Produzioni Europee Associate S.p.A., per l'annullamento e la revoca dei provvedimenti con i quali il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo ha concesso il nulla osta di proiezione in pubblico al film "Il Casanova" =

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
Direzione Generale dello Spettacolo

- R O M A -

E' stata qui notificata ex adverso, in data 8 giugno 1977, la sentenza del T.A.R. del Lazio 23/5-30/5/1977 emessa nella causa in oggetto, con cui, accolto il ricorso della Soc.p.A. P.E.A. in punto di illegittima composizione della Commissione di revisione cinematografica di 2° grado, che aveva concesso al film "Il Casanova" il nulla osta per la proiezione - con il divieto di visione per i minori degli anni 18, il Tribunale Amministrativo ha tuttavia negato gli effetti di silenzio - asenso, pretesi dal ricorrente come conseguenti all'annullamento, sulla presunta base di applicazione analogica agli ultimi comma degli articoli 7 e 6 della legge 21/4/1962, n. 161 (v. da pag. 14 in poi della sentenza) e ha affermato che ora "spetta all'Amm.ne competente rinnovare il procedimento per l'emanazione del provvedimento rispondente all'interesse tutelato del ricorrente".

*Si prega di trattare per ogni altro ricorso o argomento e indicare nella risposta al N. di Protocollo cui si risponde.*





*Avvocatura Generale dello Stato*

Premesso che quest'Avvocatura Generale condivide le ragioni esposte dal Tribunale a sostegno dell'accertamento circa la regolarità della composizione della Commissione di 2° grado (in particolare è indiscutibile che il provvedimento relativo, comechè implicante una eccezione alla "regola" dettata, per la regolare composizione dell'Organo, dall'art. 12 comma 5 D.P.R. 11/11/1963 n. 2029, doveva essere in qualche modo motivato e, comunque, le giustificazioni, adottate peraltro nel solo giudizio, riguardanti gli orari di riunione nel biennio delle singole commissioni, non servono ad eliminare una presunzione generale di mancata adeguata "predisposizione") si esprime parere che convenga a codesta Amm.ne accettare subito ed eseguire la decisione del TAR, costituendosi al più presto la Commissione di 2° grado, mediante convocazione della prima e della seconda Commissione, e risottoponendo all'esame di questa la revisione del film "Il Casanova".  
Ciò anche ad evitare spese di giudizio, che, per il primo grado, sono state interamente compensate.

Il termine per ricorrere in appello - considerato prudenzialmente quello di trenta giorni stabilito dall'art. 8 della legge 21/4/1962 n. 161, anzichè quello generale di sessanta giorni di cui alla legge istitutiva dei TAR, per impugnare la decisione di primo grado - verrà a scadere l'8 luglio 1977, ma quest'Avvocatura Generale si asterrà da iniziative al riguardo.

S'invia copia informale della sentenza in oggetto, per il caso che la Segreteria della 3<sup>a</sup> Sezione del TAR del Lazio non l'avesse ancora comunicata a codesta Amm.ne.

IL VICE AVVOCATO GENERALE

